

Osservazioni alla legge di bilancio 2019

PROF. AVV. MAURIZIO LEO 16 gennaio 2019

Premessa



- La legge di bilancio 2019 si caratterizza per molteplici apprezzabili disposizioni, da valutare in modo certamente positivo, soprattutto perché risolvono tematiche da tempo in discussione.
- ▶ La normativa, inoltre, tenta di inserire, nell'ordinamento tributario, elementi di assoluta novità che, pur andando nella direzione giusta ed essendo ispirati da una filosofia di fondo più che condivisibile, richiedono di essere affinati e soprattutto generalizzati, per evitare critiche di distonia sistemica.



Il tutto andrà condito con misure sistematiche non più rinviabili, con specifico riferimento alla revisione del contenzioso tributario, alla certezza dei rapporti fisco-contribuente possibilmente in un quadro di maggior parità di posizioni e terzietà della funzione interpretativa, etc..

Le misure per le imprese

La legge di bilancio 2019, pur prefiggendosi lodevoli obiettivi di sostegno delle imprese, restituisce un quadro d'insieme meno incentivante rispetto a quello previgente, come effetto complessivo di:

- abrogazione dell'ACE;
- mancato rinnovo del super-ammortamento;
- riformulazione, in chiave depotenziata, dell'iper-ammortamento;
- cancellazione dell'IRI;
- formulazione complessa e poco funzionale della c.d. mini-IRES (i.e. la "tassazione agevolata per gli utili reinvestiti inbeni strumentali nuovi e in incremento dell'occupazione").



Purtroppo, si rischia di mettere a disposizione delle imprese che investono in Italia un **set di incentivi fiscali più complesso e debole** rispetto al passato: su tutti si pensi all'**eliminazione dell'ACE** e all'abrogazione della **"mai nata" IRI**.

Premessa

Sebbene la ragione di tale impostazione possa essere ricercata, oltre che in ragioni di bilancio pubblico, nella portata degli altri obiettivi che la legge di bilancio 2019 ha voluto perseguire in altri ambiti (vedi infra), non può non osservarsi come

la nuova versione dell'iper-ammortamento

e soprattutto

il nuovo istituto della c.d. mini-IRES





presentano delle criticità anche a livello di formulazione e applicazione, tali da richiedere puntuali e celeri chiarimenti di prassi, senza i quali la portata applicativa di tali istituti parrebbe piuttosto limitata.

L'iper-ammortamento

La nuova formulazione dell'iper-ammortamento prevede che la maggiorazione del costo di acquisizione non si applichi più con la misura unica del 150%, bensì in modo scaglionato e decrescente rispetto all'ammontare degli investimenti effettuati, fino al tetto massimo di 20 milioni.

Tale meccanismo "a scaglioni" appare di difficile interpretazione, soprattutto nel caso di investimenti in beni soggetti a differenti procedimenti di ammortamento sia in termini di coefficiente, che di anno di decorrenza.

Inoltre, la fissazione di un cap
massimo di 20 milioni non sembra
pienamente coerente con la ratio
di fondo di un'agevolazione fiscale
che mira ad attirare nuovi
investimenti dall'alto contenuto
tecnologico e, auspicabilmente,
nuovi capitali esteri.

La mini-IRES

- La «riduzione di 9 punti percentuali delle aliquote IRES ed IRPEF, per la quota di reddito corrispondente agli utili reinvestiti in beni materiali strumentali nuovi e/o in incremento dell'occupazione» (c.d. mini-IRES), per come attualmente formulata, è bisognosa di chiarimenti di prassi.
- La norma si presenta **assai complessa**, imponendo il ricorso a **medie**, calcoli di **stock incrementali** o a valutazioni sulle **modalità di finanziamento tramite riserve di utili** non sempre facilmente configurabili; tali circostanze, se non adeguatamente chiarite, potrebbero innescare **contenziosi** e, in generale, limitare l'appeal dell'agevolazione che, per come formulata, presenta **costi di compliance disincentivanti.** Ciò a maggior ragione per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa.



Apprezzabile è, però, quantomeno in termini di **filosofia del sistema**, la scelta di premiare, **con la mini-IRES**, non solo gli investimenti in capitale fisico, ma anche quelli **in capitale umano**: ciò segna **un'importante e auspicabile differenza rispetto al passato** su cui occorre, però, continuare a lavorare.

La rivalutazione dei beni d'impresa

Sempre sul versante della tassazione delle imprese, è da accogliere con favore la riproposizione, da parte della legge di bilancio 2019, della **possibilità di rivalutare i beni d'impresa.** Rivalutazione che, però, andrebbe corretta di modo da renderla **più** "intelligente" e attrattiva.

La previsione di un'aliquota sostitutiva al 16% per i beni ammortizzabili (12% per quelli non ammortizzabili), infatti, è molto alta, soprattutto se si considera che è indifferenziata per tutti i beni, senza alcuna distinzione per tipologia e periodo d'ammortamento.

Chi dovrebbe rivalutare ad esempio un immobile, pagando subito il 16 per cento, quando il recupero in termini di ammortamento richiederà svariati anni?

La web tax

- Ancora, è da accogliere certamente con favore anche l'introduzione della web tax (misura che colpisce la ricchezza generata dai cd. giganti del web), con una formulazione che, abrogando quella della vecchia legge di bilancio 2018 e superando le criticità di quest'ultima legge, risulta maggiormente allineata alle proposte di provenienza comunitaria.
- ▶ La web tax è apprezzabile perché consente di tassare la ricchezza digitale nel luogo in cui è effettivamente creata, ovvero laddove gli utenti partecipano alla catena del valore delle imprese del web, fornendo i propri dati. La misura, inoltre, rende sicuramente più equa, in molti settori, la competizione tra chi opera online e chi nei modi tradizionali.



Chi vende online non ha i costi di struttura (es. affitto) sostenuti dal commerciante "fisico", il quale, anzi, subisce il **free riding** di chi vede e prova i prodotti nel negozio "fisico" e poi li acquista online, a prezzo più basso; in questo senso, la web tax incrementa i costi "fiscali" della compravendita sul web.

Le misure per le persone fisiche

Le misure per le persone fisiche

- ▶ Riflessioni ad hoc vanno fatte in merito alle due principali misure di flat tax per le persone fisiche presenti nella legge di bilancio 2019, ovvero:
 - 1) l'estensione dell'ambito applicativo del regime forfetario (mediante l'innalzamento a 65.000 euro del limite dei ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime);

- 2) l'introduzione di una nuova imposta sostitutiva su redditi d'impresa e di lavoro autonomo, compresi tra 65.000,01 e 100.000 euro.
- Tali misure vanno senza dubbio nella direzione giusta, perché si pongono in una prospettiva semplificatrice dal punto di vista applicativo e tentano di ridurre, con successo, il carico fiscale dei soggetti interessati. Tuttavia, si richiederebbe una loro generalizzazione, pena la loro difficile sostenibilità sul piano sistematico.

Le misure per le persone fisiche

- ▶ Occorre infatti osservare che la formulazione dei citati regimi sostitutivi potrebbe generare sperequazioni, sia tra lavoratori autonomi e dipendenti (di fatto sottoposti al maggiore carico fiscale dell'IRPEF progressivo), sia tra redditi d'impresa/lavoro autonomo sotto e sopra le soglie di applicazione della tassa piatta.
- ▶ Tali distonie potrebbero anche innescare pratiche abusive/evasive, tese a tenere i redditi dichiarati sotto le soglie o a spostare, anche mediante operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi laddove l'imposizione si presenta inferiore (i.e. i regimi di flat tax) e i componenti negativi dove, invece, il prelievo fiscale è maggiore.



Queste criticità rendono necessaria un'estensione generalizzata dei regimi di tassazione piatta; pertanto, le misure in commento vanno apprezzate se rappresentano un mero primo "assaggio" degli obiettivi di legislatura ("appiattimento" e riduzione delle aliquote, semplificazione degli adempimenti), destinati ad aprire la via alla tanto auspicata "rivoluzione fiscale" destinata a tutti.

Altri elementi positivi

L'art. 20 del TUR

È certamente da accogliere con favore la risoluzione della vexata quaestio circa la portata applicativa dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico del Registro o T.U.R): è stata sancita esplicitamente la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione contenuta nella precedente legge di bilancio 2018, la quale vieta di interpretare, ai fini del registro, i singoli atti portati alla registrazione in base a elementi extra-testuali o altri atti negoziali.

Con ciò è stata, nella sostanza, dichiarata retroattiva la novellata versione dell'art. 20 cit. senza più alcun margine di incertezza. La legge di bilancio 2019 di fatto contrasta il diverso orientamento interpretativo della Cassazione, formatosi nell'ultimo anno, con riguardo alla natura non retroattiva (e, dunque, novativa) dell'art. 20 postlegge di bilancio 2018.

La norma dovrebbe
porre fine all'enorme
contenzioso in
materia, con un
intervento che
premia la certezza
giuridica.

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe procedere ad **annullare in autotutela** tutti gli atti impositivi **non divenuti definitivi** e contrari a tale impostazione

Gli Interessi passivi nelle immobiliari di gestione 1/2

- ▶ Un ulteriore elemento positivo della legge di bilancio 2019 è poi il ripristino delle disposizioni volte a consentire la deduzione integrale (i.e., a prescindere dai limiti dettati per la generalità dei soggetti IRES dall'art. 96 del TUIR) degli interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili concessi in locazione da parte delle società cd. "immobiliari di gestione".
- Tale possibilità, originariamente introdotta dalla Finanziaria 2008, era stata cancellata dal Decreto ATAD, ma è stata re-inserita dalla legge di bilancio 2019, anche prima che entrasse in vigore quest'ultimo Decreto.



Nonostante un coordinamento normativo non immediato tra Decreto ATAD e legge di bilancio 2019 (dovuto al fatto che quest'ultima è stata approvata antecedentemente alla pubblicazione in Gazzetta del primo Decreto) risulta inequivoca la volontà del legislatore di ripristinare il regime speciale delle "immobiliari di gestione".

Gli Interessi passivi nelle immobiliari di gestione 2/2

▶ I primi commentatori hanno avanzato qualche dubbio sulla compatibilità con la Direttiva ATAD di tale misura, che, però, non possono essere condivisi, perché quest'ultima Direttiva prevedeva varie esclusioni (oggettive e soggettive).

L'applicazione di dette esclusioni con riferimento a specifiche categorie di contribuenti (e non a tutti) risulta, a maggior ragione, coerente con la regola del minimum standard: la Direttiva fissa uno standard minimo di protezione, il che non esclude che gli Stati membri possano adottare regole maggiormente protettive delle basi imponibili nazionali, come la previsione delle stesse esclusioni dettate dalla Direttiva, ma limitatamente a talune situazioni ritenute meritevoli di tutela.

Inoltre, la norma risponde ad esigenze sistematiche: poiché i canoni di locazione di immobili acquistati a mutuo tipicamente coprono a mala pena gli oneri del mutuo stesso, se questi ultimi non fossero deducibili (come potrebbe accadere con il calcolo del 30% del ROL ex art. 96 del TUIR) l'investimento sarebbe anti-economico, perché genererebbe ricavi tassati a fronte di costi (di valore simile) non deducibili.